

DECRETO-LEGGE
21 marzo 2022, n. 21
(G.U. n. 67 del 21.3.2022)

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione (1);

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina";

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (2), recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

Art. 1

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (3), sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (3), non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (3).

4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (4). Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (4).

5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del

1995 (3) e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (3).

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995 (3), nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (5) e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (6) l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (4), nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (7) o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (8). Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (4), le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (4), adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Art. 2

Bonus carburante ai dipendenti

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (9).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Titolo II

MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

Art. 3

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica
Omissis

Art. 4

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale
Omissis

Art. 5

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore
Omissis

Art. 6

Bonus sociale elettricità e gas

Omissis

Art. 7

Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

Omissis

Titolo III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Capo I

Misure per la liquidità delle imprese

Art. 8

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI

Omissis

Art. 9

Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale

Omissis

Art. 10

Imprese energivore di interesse strategico

Omissis

Capo II

Misure per il lavoro

Art. 11

Disposizioni in materia di integrazione salariale

Omissis

Art. 12

Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi

Omissis

Capo III

Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

Art. 13

Ferrobonus e marebonus

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ⁽¹⁰⁾, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ⁽¹¹⁾ e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ⁽¹²⁾, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ⁽¹⁰⁾, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ⁽¹¹⁾ e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ⁽¹²⁾, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 14

Clausola di adeguamento corrispettivo

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286 ⁽¹³⁾, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera d), dopo le parole "modalità di pagamento" sono inserite le seguenti: ", nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori

indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (14), dopo le parole "pubblica e aggiorna" è inserita la seguente: "trimestralmente".

Art. 15

Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (14), è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (16).

3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 16

Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (17), non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (18), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 17

Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 18

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
Omissis

Art. 19

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari
Omissis

Art. 20

Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Omissis

Art. 21

Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura
Omissis

Art. 22

Credito d'imposta per IMU in comparto turismo
Omissis

Capo IV
Contratti pubblici

Art. 23
Revisione prezzi

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (19), può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (2). Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (19).

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:

- a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (20) è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (21) per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29;
- b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (19), è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Titolo IV
RAFFORZAMENTO DEI PRESIDII PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA

Capo I
Golden power

Art. 24
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power
Omissis

Art. 25
Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012
Omissis

Art. 26
Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica
Omissis

Art. 27
Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali
Omissis

Art. 28
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud
Omissis

Capo II
Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche

Art. 29
Rafforzamento della disciplina cyber
Omissis

Art. 30

Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche
Omissis

Titolo V

ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 31

Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina
Omissis

Art. 32

Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Omissis

Art. 33

Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione
Omissis

Art. 34

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini
Omissis

Art. 35

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
Omissis

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36

Misure urgenti per la scuola
Omissis

Art. 37

Contributo straordinario contro il caro bollette
Omissis

Art. 38

Disposizioni finanziarie
Omissis

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
 DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
 LAMORGESE, *Ministro dell'interno*
 FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*
 GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*
 PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
 CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*
 ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
 SPERANZA, *Ministro della salute*
 GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Allegato I al DL 21.3.2022, n. 21

all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

| |
|---|
| omissis |
| - Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) |
| omissis |

Allegato A al DL 21.3.2022, n. 21

all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

| 0 Codici Ateco 2007 | |
|---------------------|---|
| omissis | |
| omissis | |
| omissis | |
| Automotive | CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli |
| | CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
| | CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori |
| omissis | |

- (1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 004359.
- (2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 1002618.
- (3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 054093.
- (4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 065354 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2007.12/27 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2007.12/10 o "la motorizzazione 2007" pag. 2007/521.
- (5) Vedasi "banca dati ITER" pag. 098635 o "codice della strada" pag. 2019.10/06 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2019.10/16 o "il trasporto e la gestione dei rifiuti" pag. 2019.10/02 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2019.10/12 o "la motorizzazione 2019" pag. 2019/704 o "la patente di guida" pag. 2019.10/9 o "le revisioni dei veicoli" pag. 2019.10/27.
- (6) Vedasi "banca dati ITER" pag. 062315 o "codice della strada" pag. 2006.10/02 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2006.10/01 o "la motorizzazione 2006" pag. 2006/410.
- (7) Vedasi "banca dati ITER" pag. 087205.
- (8) Vedasi "banca dati ITER" pag. 073000.
- (9) Vedasi "banca dati ITER" pag. 012306 o "l'autotrasporto di merci" pag. 1986.12/01.
- (10) Vedasi "banca dati ITER" pag. 085400 o "codice della strada" pag. 2015.12/09 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2015.12/14 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2015.12/03 o "la motorizzazione 2015" pag. 2015/393.
- (11) Vedasi "banca dati ITER" pag. 099423 o "codice della strada" pag. 2019.12/13 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2019.12/18 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2019.12/12 o "la motorizzazione 2019" pag. 2019/724.
- (12) Vedasi "banca dati ITER" pag. 103578 o "codice della strada" pag. 2020.12/21 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2020.12/21 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2020.12/02 o "la motorizzazione 2020" pag. 2020/740 o "le revisioni dei veicoli" pag. 2020.12/03.

- (13) Vedasi "banca dati ITER" pag. 060067 o "codice della strada" pag. 2005.11/20 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2005.11/30 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2005.11/12 o "la motorizzazione 2006" pag. 2006/033 o "la patente di guida" pag. 2005.11/4 o "le revisioni dei veicoli" pag. 2005.11/02.
- (14) Vedasi "banca dati ITER" pag. 082340 o "codice della strada" pag. 2014.12/13 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2014.12/02.
- (15) Vedasi "banca dati ITER" pag. 031855 o "l'autotrasporto di merci" pag. 1998.12/06 o "la motorizzazione 1999" pag. 99060.
- (16) Vedasi "banca dati ITER" pag. 059965 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2005.12/01 o "la motorizzazione 2005" pag. 2005/633.
- (17) Vedasi "banca dati ITER" pag. 016441 o "codice della strada" pag. 1974.06/01 o "l'autotrasporto di merci" pag. 1974.06/01.
- (18) Vedasi "banca dati ITER" pag. 073333 o "la motorizzazione 2011" pag. 2011/488.
- (19) Vedasi "banca dati ITER" pag. 1000514.
- (20) Vedasi "banca dati ITER" pag. 102072 o "codice della strada" pag. 2020.07/01 o "il trasporto e la gestione dei rifiuti" pag. 2020.07/03 o "la motorizzazione 2020" pag. 2020/498 o "la patente di guida" pag. 2020.07/8.
- (21) Vedasi "banca dati ITER" pag. 1002382.